

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

## ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

Il/La sottoscritto/a VINCENTO GIORDANO con riferimento all'incarico di

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore socio sanitario se previsto da leggi regionali (rif. art. 4 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171)

rivestito presso AORN S. ANNA-S. SEBA STIANO (CE), ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

### DICHIARA<sup>1</sup>

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

- incompatibilità con lo svolgimento di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e con lo svolgimento di attività professionali di cui all'art. 10, commi 1 e 2<sup>2</sup>, del d.lgs. n. 39/2013;
- incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni, statali, regionali e locali, di cui all'art. 14, commi 1 e 2<sup>3</sup>, del d.lgs. 39/2013;

<sup>1</sup> Art. 20, comma 2: "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.";

<sup>2</sup> Art. 10 commi 1 e 2: "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (comma 1); l'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (comma 2)".

<sup>3</sup> Art. 14 commi 1 e 2: "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (comma 1); gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

## DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"<sup>4</sup>.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, **CASERTA**

Firma

  
REGIONE CAMPANIA

O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" Caserta  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Vincenzo Giordano

data

08/05/26

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio

**amministrativo** nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione."; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 2)";

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 14, co, 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.